

**Ordinanza del DATEC
concernente le indicazioni dell'etichetta Energia
per le automobili nuove
(OEEA)**

730.011.1

del 5 luglio 2011 (Stato 1° agosto 2014)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto il numero 4.1 dell'appendice 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹
sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1 Calcolo dell'equivalente benzina²

L'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,12;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 1,04 l/m³;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,77;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (E85) in l/100 km \times 0,79;
- e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,11 l/kWh.

Art. 2³ Emissioni di CO₂ dei veicoli elettrici

Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica si calcolano come segue sulla base del consumo di energia riportato nell'approvazione del tipo: consumo di energia in kWh/km \times 111 g CO₂/kWh.

RU 2011 3499

¹ RS 730.01

² Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell'Ufficio federale dell'energia fornite nel 2010.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del DATEC del 3 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4055).

Art. 3 Quote delle emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti

- ¹ Le emissioni di CO₂ di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
- ² La quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima, generate dalla miscela di gas naturale, è pari al 10 per cento.
- ³ Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.

Art. 4⁴ Valore comparativo

Per il 2015, il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l'appendice 3.6 numero 2.6.1 dell'OEn (valore comparativo) è di 144 g/km.

Art. 5⁵ Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell'efficienza energetica relativa

- ¹ Per il 2015, il valore medio (\bar{E}) del consumo energetico assoluto è di 6.394715162.
- ² Per il 2015, la divergenza standard (σ_E) del consumo energetico assoluto è di 1.924755502.
- ³ Per il 2015, il valore medio (\bar{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.003877691.
- ⁴ Per il 2015, la divergenza standard (σ_{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.001051359.

Art. 6⁶ Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria⁷

Per l'energia primaria l'equivalente benzina è calcolato come segue:

- per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,06;
- per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 0,85 l/m³;
- per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,68;
- per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (E85) in l/100 km \times 1,72;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2313).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2313).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2313).

⁷ Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, aggiornamento 2014); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.

- e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km
× 0,25 l/kWh.

Art. 7⁸ Classificazione nelle categorie di efficienza energetica

Per il 2015 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Coefficiente di valutazione
A	≤ 420.70
B	> 420.70 fino a ≤ 439.49
C	> 439.49 fino a ≤ 468.55
D	> 468.55 fino a ≤ 497.53
E	> 497.53 fino a ≤ 527.05
F	> 527.05 fino a ≤ 579.22
G	> 579.22

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 settembre 2004⁹ concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le nuove automobili è abrogata.

Art. 9¹⁰

Art. 9a¹¹ Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2014

Le etichetteEnergia le cui indicazioni corrispondono agli articoli 4, 5 e 7 nella versione del 2 luglio 2013¹² possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2014.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2313).

⁹ [RU **2004** 4269, **2008** 1721, **2010** 585]

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 3 lug. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 4055).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 lug. 2012 (RU **2012** 4055). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2313).

¹² RU **2013** 2407

